

Codice A2204A

D.D. 9 ottobre 2023, n. 442

Fondazione Dottor Angelo Comola, con sede nel comune di Borgosesia (VC). Approvazione nuovo statuto.



ATTO DD 442/A22000/2023

DEL 09/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

OGGETTO: Fondazione Dottor Angelo Comola, con sede nel comune di Borgosesia (VC).
Approvazione nuovo statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dottor Angelo Comola, con sede in Borgosesia (VC), in esecuzione dell'atto deliberativo sottoindicato, ha presentato istanza, ricevuta in data 15/09/2023 (prot. 10422/A2204A del 15.09.2023), per ottenere l'approvazione di un nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituito in data 11.09.2023, ha approvato il nuovo statuto, come si rileva dall'atto notarile a rogito notaio Paola Ponzana in data 11.09.2023, Repertorio n. 18321, registrato a Vercelli il 12.09.2023, al n. 4337 serie 1T.

A seguito di colloqui intercorsi con i competenti uffici regionali si è reso necessario rettificare il succitato statuto, con rogito notaio Paola Ponzana in data 04.10.2023, repertorio n. 18355, registrato a Vercelli in data 05.10.2023, al n. 4771 serie 1T, ricevuto in data 06.10.2023 (prot. 14303/A2204A)

L'approvazione del nuovo statuto è stata determinata dalla necessità di apportare allo statuto vigente alcune modifiche riguardanti, tra l'altro, la composizione del Consiglio di Amministrazione, riducendone il numero dei componenti, e le conseguenti variazioni ai quorum necessari per le deliberazioni dello stesso.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il nuovo testo statutario sia meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti;
- la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- il D.P.R. n. 9.P./1972;

- il D.P.R. n. 616/1977;
- il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;
- il D. lgs. n. 207 del 04/05/2001;
- la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la legge regionale n° 12 del 02/08/2017;
- il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di approvare e di autorizzare ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione Dottor Angelo Comola, con sede nel comune di Borgosesia (VC) composto di 24 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A22000 - WELFARE)

Firmato digitalmente da Livio Tesio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. STATUTO.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

STATUTO

"FONDAZIONE DOTTOR ANGELO COMOLA"

Capo I

Articolo 1

Origine - Denominazione - Sede

La Fondazione "Dottor Angelo Comola", già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) trae le sue origini dal testamento olografo del Dottor Angelo Comola datato 06 ottobre 1954, pubblicato con atto del 14 ottobre 1954. Fu eretta ad Ente Morale con D.P.R. 14 febbraio 1957.

La denominazione dell'Ente è: "Fondazione Dottor Angelo Comola". Ha sede nel Comune di Borgosesia, frazione Isolella, in Via Dott. Comola n.15.

Articolo 2

Scopo

La "Fondazione Dottor Angelo Comola" non ha scopo di lucro.

Lo scopo principale è favorire e promuovere attività di aggregazione e di sviluppo socio-culturale a favore dei cittadini di Isolella, Comune di Borgosesia, con particolare attenzione alla popolazione anziana.

Ulteriore scopo della Fondazione è l'Assistenza e l'educazione dei minori, prioritariamente della frazione di Isolella, anche mediante l'attività di Baby-Parking.

I suddetti scopi possono essere effettuati dalla Fondazione, sia attraverso interventi diretti o indirettamente attraverso la partecipazione con il proprio patrimonio alle azioni programmate da Enti o organismi sia pubblici che privati senza scopo di lucro.

Articolo 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

**fondo di dotazione indisponibile costituito da:

- l'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente sito in Borgosesia, Frazione Isolella, Via Dottor Comola n.15, censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 17 (di ciassette), Particelle 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6 e 416/9;

** patrimonio disponibile costituito da:

- beni immobili, fabbricati e terreni, non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari, come da inventario conservato nella sede dell'Ente;

- il patrimonio potrà essere integrato da beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonchè da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Articolo 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3);
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Organi della Fondazione

Articolo 5

Sono organi dell'Ente:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente.

Articolo 6

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, uno dei quali ha qualità di Presidente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dai cittadini residenti nel territorio del cessato Comune di Isolella, che abbiano raggiunto i 18 anni e siano elettori.

Articolo 8

La nomina sarà fatta in adunanza da convocarsi almeno due mesi prima della scadenza del Consiglio, mediante avviso che verrà pubblicato almeno 15 giorni prima all'albo pretorio del Comune di Borgosesia e alla porta esterna dell'Ente.

L'elenco degli aventi diritto al voto sarà formato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle liste elettorali del Comune.

Il predetto elenco dovrà essere vistato, per conferma, dal Sindaco.

Articolo 9

L'adunanza elettorale avrà luogo in una sala dell'Ente.

Il seggio elettorale sarà composto dal Sindaco, o da chi ne fa le veci che lo presiede e da due elettori, nominati dal Sindaco, in qualità di scrutatori.

Il Presidente del seggio proclamerà gli eletti.

L'adunanza in prima convocazione sarà valida quando intervengano almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, che avrà luogo il prossimo giorno festivo, sarà valida, qualunque sia il numero degli intervenuti, purché si raggiunga almeno un numero di presenti uguale al doppio delle persone da nominare.

Articolo 10

Almeno due membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere nominati fra i residenti nel territorio del cessato Comune di Isolella.

A tal fine, nella sede dell'Ente in cui avrà luogo l'adunanza elettorale, saranno affisse due distinte liste: una riportante i candidati residenti nel cessato Comune di Isolella ed un'altra riportante eventuali candidati non residenti nell'ex Comune di Isolella.

Ciascun elettore dovrà esprimere, nella scheda elettorale, tre preferenze, di cui almeno due riferite a cittadini residenti nel territorio del cessato Comune di Isolella.

Articolo 11

Effettuato lo scrutinio, saranno proclamati eletti, nella proporzione indicata dall'art. 10, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti dagli intervenuti. A parità di voti, il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Articolo 12

Delle operazioni elettorali verrà redatto verbale che, firmato dal Sindaco/Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario, sarà conservato negli archivi dell'Ente.

Capo III

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Articolo 13

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie avranno luogo nei mesi di aprile e novembre e, in ogni caso, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, e il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo. Le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi d'urgenza, sia per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due dei componenti il Consiglio stesso.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno, previo avviso rimesso almeno cinque giorni prima (tre nel caso di urgenza).

Le adunanze straordinarie si terranno quando dovranno essere modificati o variati degli articoli dello statuto o per la liquidazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza di tutti e tre i componenti.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto unanime dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto, nemmeno consultivo.

Articolo 14

Le prestazioni del Presidente e degli Amministratori sono gratuite.

Articolo 15

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti. Hanno sempre luogo a votazione segreta quando si tratta di questioni riguardanti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi ha interesse e non può prendere parte alla deliberazione.

Articolo 16

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale originale sarà munito del timbro dell'Ente e custodito presso la sede dell'Ente stesso.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obbiettivi, approva i bilanci annuali (preventivo e consuntivo) quali strumenti operativi per il loro raggiungimento;
- approva le variazioni di bilancio;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- delibera le modifiche dello statuto (con la presenza ed il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione);
- delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente, con la presenza ed il voto favorevole di tutti i componenti.

Capo IV

Attribuzioni del Presidente

Articolo 18

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta l'Ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano.

Capo V

Segretario - Referente Contabile

Articolo 19

Il Segretario - Referente Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti.

Egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di

Amministrazione, che firma unitamente al Presidente, collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei Programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Il Segretario - Referente Contabile custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, redige il bilancio. Egli è, inoltre, il responsabile delle risorse dell'Ente, del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

L'Ente, qualora lo ritenga, può affidare ad una banca il servizio di esazione o di cassa.

Il Segretario - Referente Contabile dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Capo VI

Revisore dei conti

Articolo 20

Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno provvede al riscontro della gestione finanziaria, all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili mediante un Revisore dei Conti nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Revisore esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci, effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo; dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Capo VII

Norme generali di Amministrazione

Articolo 21

L'esercizio finanziario si chiude annualmente il **31 (trentuno) dicembre**.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Articolo 22

Nel caso di estinzione dell'Ente, a norma dell'art. 27 del C.C. il patrimonio restante dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad Associazioni o Fondazioni dotate di personalità giuridica, non aventi scopo di lucro, che abbiano fini analoghi o similari e che agiscano nel campo dei servizi sociali.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione, oltre all'individuazione del desti-

notario del patrimonio residuo, potrà indicare il Liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Capo VIII

Disposizione finale

Articolo 23

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si osservano le vigenti disposizioni di legge.

L'Ente non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nello statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Alla Fondazione è vietato di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge e statuto, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 24

Norme transitorie

Lo Statuto secondo la presente stesura si compone di n.24 (ventiquattro) articoli ed entra in vigore con l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche private.

FIRMATO GALLOPPINI GUIDO

FIRMATO

PAOLA PONZANA NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo
munito delle prescritte firme che si rilascia ad uso Parte ai
sensi dell'art. 68-ter della L. 89/1913 e dell'art. 23 D.Lgs
82/2005.

Borgosesia, 5 ottobre 2023